



PROPOSTA DI LEGGE
AL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA

**INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE AI SENSI DEGLI ARTT. 121
(2° COMMA) E 131 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E
DELL'ART. 26 DELLO STATUTO SPECIALE VALDOSTANO
PROMULGATO CON LEGGE COSTITUZIONALE 26
FEBBRAIO 1948, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI
CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DI ZONE FRANCHE
URBANE E ZONE FRANCHE DI MONTAGNA IN VALLE
D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE.**

Aosta, 11 ottobre 2023



RELAZIONE

L'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dispone: "Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato."

Questo è oggi come ieri il passaggio più complicato, più citato e più "nostalgico" del nostro Statuto speciale del 1948. Nel corso della storia repubblicana vi sono stati vari disegni di legge presentati nel Parlamento italiano ed in particolare si richiamano quelli in Senato presentati dal Sen. Chabod nel corso della III e IV Legislatura (n. 385 e n. 33), nonché quello del Sen. Fillietroz nel corso della VI Legislatura (n. 2368). Una previsione, una possibilità, una prerogativa che, come ben sappiamo, di fatto non fu mai realmente applicata, vuoi per ragioni pratiche, vuoi anche per ragioni politiche. In alternativa si preferì quello che, in breve, possiamo chiamare "contingentamento" con le relative applicazioni e incombenze.

Quanto successo sembra essere già stato pronosticato dal relatore del nostro Statuto speciale, l'on. Lussu, che sul punto ebbe a dire: "l'attuazione di questa concessione deve affrontare e risolvere una serie di difficoltà, che sono lungi dall'essere semplici".

Non erano certo semplici allora quando l'Europa, l'Italia, la Valle d'Aosta erano tutte da ricostruire dopo una guerra devastante, non lo sono certo oggi dove il quadro normativo di riferimento si è significativamente evoluto con la fine del regime doganale *d'antan*, la nascita della Comunità Europea, l'Atto unico europeo e il resto del ginepraio normativo comunitario, sino a quella che oggi è diventata l'Unione Europea. Allo stesso modo anche con la Svizzera i rapporti si sono significativamente evoluti rispetto al Dopoguerra, così come, in senso lato, anche con realtà tutt'altro che limitrofi e poste anche al di là degli stessi "confini" comunitari.

Il Consiglio Valle trattò l'argomento già nella sua seduta dell'11 marzo 1948 (oggetto n. 31/48). In quella adunanza emersero varie posizioni politiche (e personali) sull'argomento, così come anche quella serie di difficoltà di cui aveva già parlato l'on. Lussu all'Assemblea costituente.

Nella storia del Consiglio Valle si trovano anche altri due momenti importanti in cui la massima assise valdostana trattò il tema. Nel corso della seduta del 28 luglio 1961 si discusse di una proposta di disegno di legge dello Stato per l'attuazione della zona franca in Valle d'Aosta, ai sensi del già richiamato art. 14 dello Statuto speciale. Una lunga ed interessante discussione che tra i documenti preparatori teneva anche conto della proposta di disegno di legge già formulata dal Sen. Chabod (già citata). In quella del 6



giugno 1967 si discusse nuovamente della questione, nella forma (però) di un ordine del giorno (poi approvato) sempre in merito ad una Proposta di legge al Parlamento della Repubblica, di iniziativa del Consiglio regionale valdostano, relativa all'attuazione della zona franca della Valle d'Aosta (oggetto n. 124/67).

Una completa ricostruzione del contesto di riferimento dal 1948 ad oggi sulla mai attuata zona franca in Valle d'Aosta meriterebbe molta più analisi e rappresentazione storica. Ma in questa sede si è inteso rappresentare per sommi capi quelli che sono stati (forse) i momenti più importanti, almeno dal punto di vista del contenuto degli atti discussi.

Come si è già detto, oggi il contesto di riferimento, normativo e non, è enormemente cambiato. Tuttavia quello che resta scritto e valido sono proprio i contenuti dell'articolo 14 ed in particolare tre importanti principi.

Quello della territorialità ovvero la Valle d'Aosta.

Quello dell'intesa ovvero il fatto che, come chiaramente previsto dal secondo paragrafo dell'articolo 14, le modalità di attuazione devono essere necessariamente concordate tra la Regione e lo Stato.

Quello della forma di attuazione ovvero "per mezzo" di una legge dello Stato.

In tal senso, questa proposta di legge al Parlamento italiano vuole per l'appunto proporre una via di attuazione di quelle modalità richiamate, in forma di legge dello Stato, dal secondo paragrafo dell'articolo 14 del nostro Statuto speciale. Una proposta concreta per favorire il dibattito in corso e l'avvio di utili interlocuzioni con lo Stato italiano sul tema.

Con queste motivazioni questa proposta di legge è formulata ai sensi degli artt. 121 e 131 della Costituzione italiana e dell'art. 26 dello Statuto speciale e viene sottoposta all'esame del Consiglio Valle con l'obiettivo di trasmetterla, secondo le procedure e le norme vigenti, al Parlamento italiano.

RICHIAMO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 6 SETTEMBRE 2006 (C-88/03)

Le misure agevolative che si intendono proporre con la presente proposta di legge non costituiscono un aiuto di Stato in quanto, giusta la sentenza della Corte di Giustizia C-88/03 del 6 settembre 2006, si realizzano nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:



- (1) che siano adottate da un'autorità territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale;
- (2) che la decisione sia presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto;
- (3) che le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo.

NOTA ALLA NORMA FINANZIARIA

L'onere derivante dall'applicazione della proposta di legge è quantificato forfetariamente in 30 milioni di euro annui in riduzione del contributo dovuto dalla Regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico stabilito a decorrere dall'anno 2022. L'ammontare è stato stimato "per difetto" a partire dall'andamento degli ultimi anni dell'extragettito IMU, nell'ottica di una "restituzione" alle attività produttive dei territori più svantaggiati.

I CONTENUTI DEL TESTO DI LEGGE

La proposta di legge si compone di n. 8 articoli.

L'**articolo 1** ne definisce finalità e principi richiamando le fonti normative europea e costituzionale, nonché quelle dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

L'**articolo 2** identifica l'ambito di applicazione della legge ai fini dell'individuazione delle zone franche urbane e delle zone franche di montagna nei territori dei Comuni della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

L'**articolo 3** dispone le modalità di individuazione dei territori interessati per mezzo di decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale allo sviluppo economico sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'**articolo 4** individua le caratteristiche dei benefici in termini esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive, dalle imposte municipali proprie, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.



L'**articolo 5** disciplina le modalità di applicazione delle aliquote IVA agevolate e diversificate previa definizione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'**articolo 6** identifica i beneficiari delle misure previste dalla presente proposta di legge.

L'**articolo 7** reca la norma finanziaria.

L'**articolo 8** individua le disposizioni finali.



TESTO DI LEGGE

Art. 1

(Finalità e principi)

1. La presente legge reca disposizioni concernenti l'istituzione di zone franche urbane e zone franche di montagna in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
2. Essa è adottata in considerazione del disposto degli articoli 44, 117 commi 2 e 3 e 119 della Costituzione, nonché dell'articolo 14 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
3. La presente legge è redatta in conformità alle previsioni dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare con l'obiettivo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale delle zone rurali, dei territori di montagna, di quelli interessati da transizione industriale, nonché di quelli che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini dell'individuazione delle zone franche urbane si considerano le aree particolarmente svantaggiate nell'ambito dei territori dei Comuni della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale quali, ad esempio, la desertificazione commerciale, la delocalizzazione o chiusura di attività economiche e produttive importanti insistenti sul territorio di riferimento.
2. Ai fini dell'individuazione delle zone franche montane si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori di Comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 650 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 5 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra di 650 metri sul livello del mare, con popolazione residente sempre inferiore a 5 mila abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni.

Art. 3

(Individuazione dei territori)

1. L'individuazione dei territori di cui all'articolo 2 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale allo sviluppo economico sentito il parere delle Commissioni



consiliari competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Caratteristiche dei benefici)

1. Caratteristiche dei benefici:

- (a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2025 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca di cui all'articolo 2;
- (b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- (c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2025 e fino all'anno 2030 per gli immobili siti nelle zone franche, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;
- (d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca.

Art. 5.

(Aliquote IVA)

- 1. Alle attività produttive che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente legge si applicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Alle restanti attività produttive si applica l'aliquota IVA tempo per tempo vigente.



2. Le modalità di applicazione del comma 1 saranno definite annualmente dalla Regione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6.

(Beneficiari)

1. Le agevolazioni della presente legge possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca antecedentemente al 1° gennaio 2025.
2. Possono accedere alle agevolazioni coloro che intendono trasferire in Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste nelle zone franche di cui all'articolo 2 la sede legale e operativa della loro attività.
3. Le attività devono essere ubicate oltre i 650 metri sul livello del mare.

Art. 7.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo dovuto dalla Regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminato dall'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Al termine dei periodi di imposta relativi ai benefici statuiti dall'articolo 4, lo Stato e la Regione valutano il livello di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dei territori individuati ai sensi dell'articolo 3.
2. La valutazione condotta ai sensi del comma 1 è funzionale a prorogare, implementare o terminare i benefici di cui all'articolo 4.
3. Lo Stato e la Regione si impegnano ad interloquire annualmente sullo stato di applicazione della presente legge a partire dalla sua entrata in vigore.